

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' AREA LEGISLATIVA E CONFERENZA DI SERVIZI

> Al Comune di Sabaudia Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica partecipata, Vincolistica e Gestione PUA Ufficio Subdelega pianificazioneterritorialecomunesabaudia@pec.it

> > e p.c. all'Area Autorizzazioni paesaggistiche e VAS Sede

Oggetto: Parere in merito all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio delegate ai Comuni a seguito dell'entrata in vigore del D.p.r. 13 febbraio 2017 n. 31. Comune di Sabaudia.

Il Comune di Sabaudia ha richiesto a questa Direzione un parere in merito all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio delegate ai Comuni con la L.r. 22 giugno 2012 n. 8. L'Amministrazione comunale, in particolare, chiede se, a seguito dell'abrogazione del D.p.r. 9 luglio 2010 n. 139 operata dal D.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, il Comune debba ancora esercitare la suddetta funzione per i procedimenti relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della L.r. n. 8 del 2012.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte, essendo rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento dell'Ente richiedente la verifica circa l'applicabilità della norma alla fattispecie concreta.

Nel merito della questione posta si rappresenta quanto segue.

Con la L.r. 22 giugno 2012 n. 8 la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.lgs. n. 42 del 2004, ha delegato ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente ed in possesso dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica limitatamente agli interventi individuati all'art. I della stessa L.r. n. 8 del 2012.

In particolare l'art. 1, comma 1, lett. a) della L.r. n. 8 del 2012 richiama, ai fini della delega, gli interventi di cui all'Allegati 1 del D.p.r. n. 139 del 2010 e successive modificazioni

Il 6 aprile c.a. è entrato in vigore il D.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, pubblicato in Gazz. Uff., 22 marzo 2017, n. 68; contestualmente, in virtù



WWW.REGIONE,LAZIO.IT



del disposto dell'art. 19 dello stesso D.p.r. n. 31 del 2017, è stato abrogato il D.p.r. n. 139 del 2010.

Il rinvio contenuto all'art. I, comma I, lett. a) della L.r. n. 8 del 2012 deve essere considerato come un rinvio mobile alla fonte e, pertanto, la delega ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica ivi prevista va riferita attualmente agli interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi del D.p.r. n. 31 del 2017.

Le amministrazioni comunali che esercitano le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio devono, pertanto, garantire la continuità nell'esercizio delle suddette funzioni.

Il funzionario estensore

Il Dirigente dell'Area

(dott.ssa Marina Ajello) Mañe Ofell Maruela Manetti